



# COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 Reg, Del.

**OGGETTO** :Conferimento incarico legale avv.to Pitaro Giuseppe affinché impugni il decreto di soppressione della sezione distaccata del Tribunale di Chiaravalle Centrale.

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette , del mese di giugno , alle ore 10,50 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott. Francesco Froio	Sindaco	X	
2	Avv. Giuseppe Macri'	Vicesindaco		X
3	Avv. Felice Siciliano	Assessore	X	
4	Dott. Michele Malta	"		X
5	Sig.ra Marascio M. Concetta	Ass.re esterno	X	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino.

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### LA GIUNTA COMUNALE

1) Il Decreto-legge del 13 Agosto 2011, n. 138, ("Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"), ha approvato numerosi e rilevanti tagli per il contenimento della spesa pubblica;

2) La Legge del 14 Settembre 2011, n. 148, ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 Agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”) ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza e, in particolare, per ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 Giugno 2011 e ridefinire l’assetto territoriale degli uffici giudiziari di secondo grado e di “procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunali, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);”

**3)** Le Leggi del 7 Settembre 2012, n. 155 (“Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici di pubblico ministero, a norma dell’art. 1, co. 2 della legge del 14 Settembre 2011, n. 148” ) e n. 156 (“Revisione delle circoscrizioni giudiziarie- Uffici dei Giudici di Pace, a norma dell’art. 1, co. 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) hanno previsto la soppressione della sezione distaccata del Tribunale di Catanzaro con sede a Chiaravalle Centrale.

**4)** Il Presidente del Tribunale di Catanzaro, Dott. Domenico Ielasi, con Decreto Presidenziale, prot. n. 1285, del 16 Maggio 2013, ha decretato, a decorrere dall’1 Giugno 2013: a) che tutte le nuove iscrizioni degli affari civili, sia contenziosi sia di volontaria giurisdizione, rientranti nel territorio della Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, saranno effettuate presso la sede centrale del Tribunale di Catanzaro; b) che gli affari pendenti sul ruolo autonomo presso la sezione distaccata non trattabili dal G.O.T., saranno trasmessi dalla Sezione distaccata e iscritti a cura della competente cancelleria nella sede centrale del Tribunale di Catanzaro; c) che fino alla data prevista per l’accorpamento della sezione distaccata, saranno assegnati in misura paritaria tra le due sezioni civili nell’ordine di cinque per ciascuna ad iniziare dalla prima sezione, e poi distribuiti dai rispettivi presidenti secondo i vigenti criteri tabellari.

**5)** Il decreto del Presidente del Tribunale di Catanzaro ha anticipato la chiusura della sezione distaccata di Chiaravalle Centrale che per legge è fissata al 13 Settembre 2013;

**6)** Il Comune, a tutela della collettività che rappresenta in quanto ente territoriale, ha interesse al mantenimento della Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale per assicurare il diritto all’azione e il principio di eguaglianza sostanziale ai propri cittadini;

**7)** La soppressione della Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale rappresenta un grave vulnus per la comunità intera che subisce una lesione del diritto alla difesa ed all’azione giudiziaria per la tutela dei propri diritti e degli interessi legittimi, costituzionalmente previsto dall’art. 24, , e del diritto ad agire dinanzi al proprio giudice naturale precostituito per legge, previsto dall’art. 25.

**8)** I cittadini del Comune hanno rilevante ed oggettiva difficoltà ad accedere alla sede giudiziaria accorpante perché il Tribunale di Catanzaro, oltre ad essere carente di strutture e di personale, è difficilmente raggiungibile dai cittadini del Comune e da tutti i residenti dei Comuni che fanno parte del Comprensorio delle PreSerre Catanzaresi e del Basso Jonio, stante la particolare orografia del territorio e la carenza di infrastrutture e l’insufficiente e tortuosa rete stradale dalle pessime condizioni e la totale mancanza di collegamenti ferroviari con il Capoluogo di provincia Catanzaro;

**9)** Il pil pro-capite dei cittadini residenti nel Comune è uno dei più bassi del Paese e sul territorio del Comune insistono preoccupanti fenomeni di criminalità organizzata;

**10)** La chiusura del Tribunale di Chiaravalle Centrale costituisce una grave violazione dell'art. 3 della Costituzione perché implica che solamente i cittadini più abbienti potranno accedere alla giustizia, mentre quelli meno abbienti rinunceranno alla giurisdizione;

**11)** Sussiste tutti i presupposti di legge affinché venga mantenuto il servizio reso attualmente dal Tribunale di Chiaravalle Centrale, anche dopo la data del 13 Settembre 2013, e ciò in quanto la popolazione interessata a tale servizio è superiore a 55.000 unità, interessa comuni di montagna e sussistono ben note problematiche di natura ambientale e di criminalità organizzata;

**12)** La chiusura della Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale è stata anticipata senza giustificato motivo e senza l'espletamento di un previo procedimento istruttorio e, peraltro, senza nemmeno attendere che la Corte Costituzionale si pronunzi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla norma di cui alla legge 155/2012.

**13)** il diritto all'azione rappresenta, al pari del diritto alla salute e del diritto all'istruzione e della libertà di pensiero, uno dei fondamentali principi su cui è costituita la Repubblica italiana;

**14)** Nella riunione dei Comuni del Comprensorio delle PreSerre Catanzaresi e del Basso Jonio, svoltasi il 5 Giugno 2013 presso la Sala Consiliare del Comune di Chiaravalle, è stato deliberato all'unanimità di proporre ricorso al TAR avverso il decreto presidenziale del Tribunale di Catanzaro e di conferire incarico legale all'Avv. Giuseppe Pitaro, del Foro di Catanzaro;

Visti i pareri positivi di cui all'articolo 49 del Tuel.

Visti gli atti d'ufficio.

Tanto premesso.

#### DELIBERA

1) Di autorizzare il Sindaco p. t. a conferire incarico legale all'Avvocato Giuseppe Pitaro, del Foro di Catanzaro, affinché impugni il Decreto Presidenziale del Presidente del Tribunale di Catanzaro, prot. n. 1285, del 16 Maggio 2013, con cui è stato soppresso la sezione distaccata di Chiaravalle Centrale;

2) Di demandare al responsabile dell'area amministrativa l'incarico di impegnare a tal fine la somma di € 450,00 complessiva da assegnare al suddetto professionista per l'incarico professionale conferito.

3) Di rendere la presente delibera eseguibile d'urgenza ai sensi di legge.

*Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.*

IL SEGRETARIO  
Dott. Giuseppe Scarpino

IL SINDACO-PRESIDENTE  
Dott. Francesco Froio

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 28/06/2013 al 13/07/2013</p> <p>IL RESP. DELL'ALBO                      IL SEGRETARIO Sig.ra Fabbio Rosaria Dott. Giuseppe Scarpino</p>	<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del t.u.e.l. approvato con decreto lgs n. 267/2000, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p> <p>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato t.u.e.l., perché dichiarata immediatamente eseguibile.</p>
<p>/_X_/ Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. <b>5655 del 28/06/2013</b>, ai sensi dell'art. 125 del t.u.e.l. approvato con decreto lgs. n. 267/2000.</p>	<p>Il sottoscritto Segretario del Comune, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.</p>
<p>/___/ Comunicata al Prefetto di Catanzaro, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 135 del t.u.e.l. approvato con decreto lgs. n. 267/2000</p>	<p>IL SEGRETARIO</p>